

Saldo e stralcio dei debiti: come aderire e quando versare

Il saldo e stralcio dei debiti da controlli automatizzati è una definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi per i soggetti in difficoltà economica.

Chi può accedere al saldo e stralcio

Il **saldo e stralcio dei debiti** si applica:

- alle persone fisiche che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica** (tetto massimo dell'ISEE: € 20.000);
- ai contribuenti che sono decaduti dalla **Rottamazione bis** per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018, tempestivamente e integralmente le rate in scadenza per i mesi di luglio, settembre e ottobre 2018; se sussistono i requisiti di difficoltà economica.

Attenzione

Il contribuente che, avendo fatto domanda per essere ammesso al saldo e stralcio, viene respinto per mancanza dei requisiti, è incluso automaticamente - limitatamente ai debiti definibili in base alla norma sulla **Rottamazione ter** - nei benefici di tale definizione agevolata (vedi [Rottamazione ter](#)).

I debiti tributari affidati all'Agente della Riscossione sono relativi al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2017 di importo superiore a € 1.000 derivanti da:

- omessi versamenti di imposte dirette o IVA;
- omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sulle somme affidate all'Agente della Riscossione si versa una quota per capitale e interessi pari a:

Percentuale	Tipologia contribuente
10%	Contribuenti per i quali, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alla sanatoria, è stata aperta la procedura di liquidazione in caso di crisi da sovraindebitamento
16%	Contribuenti con un ISEE non superiore a € 8.500
20%	Contribuenti con un ISEE compreso tra € 8.501 e € 12.500
35%	Contribuenti con un ISEE compreso tra € 12.501 e € 20.000

Si versano per intero gli aggi di riscossione, le spese per procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle di pagamento. Non si pagano le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive.

Saldo e stralcio dei debiti: quando e come pagare

I contribuenti che vogliono accedere al **saldo e stralcio** devono presentare istanza di adesione alla sanatoria (mod. SA-ST) entro il **30 aprile 2019**.

Contribuenti ammessi

Se l'istanza viene accolta, l'Agenzia della Riscossione lo comunicherà al contribuente, insieme all'ammontare delle somme dovute e all'importo e scadenza delle singole rate entro il **31 ottobre 2019**. In caso di versamento in unica soluzione, questo dovrà essere effettuato entro il **30 novembre** (posticipato al 2 dicembre 2019).

Rateazione

Il versamento rateale può essere effettuato in 5 rate, maggiorate degli interessi annui del 2%, decorrenti dal 1° dicembre 2019, con le seguenti scadenze e importi:

Rata	Importo	Scadenza
1	35% delle somme dovute	30 novembre 2019 (posticipata al 2 dicembre)
2	20% delle somme dovute	31 marzo 2020
3	15% delle somme dovute	31 luglio 2020
4	15% delle somme dovute	31 marzo 2021
5	15% delle somme dovute	31 luglio 2021

Contribuenti respinti

Se l'istanza non viene accolta, l'Agenzia della Riscossione comunicherà al contribuente il mancato accoglimento e l'avviso dell'inclusione automatica nella **Rottamazione ter**, con indicazione dell'ammontare delle somme dovute e delle scadenze entro il **31 ottobre 2019**. In caso di versamento in unica soluzione, questo dovrà essere effettuato entro il **30 novembre** (posticipato al 2 dicembre 2019).

Rateazione

Il versamento rateale può essere effettuato:

- in **17 rate** (5 anni): **prima rata**: entro il 30 novembre (posticipato al 2 dicembre 2019), pari al 30% delle somme dovute;
- **restanti 16 rate**, di pari importo: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020 (maggiorate di interessi del 2% annuo a partire dal 1° dicembre 2019);
- a) in **9 rate** (3 anni) nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la Rottamazione bis, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018:
 - **prima rata**: entro il 30 novembre 2019 (posticipato al 2 dicembre 2019), pari al 30% delle somme dovute;
 - **restanti 8 rate**, di pari importo: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Saldo e stralcio: l'accesso alla sanatoria passo per passo

Per accedere al **saldo e stralcio** i contribuenti devono seguire la procedura che segue:

1. verificare i debiti sanabili analizzando i ruoli affidati all'Agenzia della Riscossione;
2. scegliere quali debiti rottamare;
3. richiedere e ottenere l'ISEE del proprio nucleo familiare presentando l'apposita DSU;
4. controllare che l'ISEE del proprio nucleo familiare sia inferiore a € 20.000;
5. presentare l'apposita istanza indicando:
 - il possesso dei requisiti per aderirvi (in particolare: data e n. protocollo della DSU ISEE, di avere un ISEE non superiore a € 20.000 o l'avvenuta apertura della procedura di liquidazione ex art. 14-ter, L. n. 3/2012);
 - debiti che si intende definire;
 - il numero di rate con cui si vogliono pagare gli importi dovuti;
 - l'esplicita rinuncia a eventuali giudizi pendenti per i debiti che si vuole definire;
6. attendere la risposta dell'Agenzia della Riscossione contenente l'esito dell'istanza presentata (accoglimento o rigetto);
7. provvedere al pagamento delle somme dovute alle relative scadenze. Per i contribuenti che hanno aderito alle precedenti rottamazioni dei ruoli, ma non ne hanno perfezionato la definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute, occorre verificare che quanto eventualmente versato per tali sanatorie sia stato dedotto dagli importi dovuti per il saldo e stralcio dei debiti definibili con la presente sanatoria;
8. In caso di irregolarità od omissioni nei dati ISEE autodichiarati – comunicate dall'Agenzia della Riscossione – fornire entro 20 giorni la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati autodichiarati. Se la documentazione richiesta non viene tempestivamente prodotta, o se i dati autodichiarati risultano falsi, la sanatoria non ha effetto e riprendono le usuali azioni della riscossione. Laddove il credito sia stato scaricato, l'ente impositore procede ad affidarlo nuovamente all'Agenzia della Riscossione nel termine di decadenza decennale.